

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
912/2017/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVA ALL'IMPIANTO OTTANA BIOPOWER

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.a. (di seguito: OTTANA), dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39255, dell'1 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Ottana);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41809, del 22 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2018, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), include, tra gli altri, l'impianto Ottana Biopower di OTTANA;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti

dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;

- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- OTTANA, con l'omonima comunicazione, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per gli anni 2018 e 2019, con riferimento all'impianto Ottana Biopower;
- rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da OTTANA, Terna, con la comunicazione omonima, ha comunicato all'Autorità che, in relazione all'impianto Ottana Biopower, la condizione di essenzialità può sussistere per l'intero periodo 2018-2019;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Ottana Biopower, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi presentata da OTTANA, con l'omonima comunicazione, per l'impianto Ottana Biopower, rispetto agli anni 2018 e 2019;
- precisare che:
 - se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto dell'impianto Ottana Biopower assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - diversamente da quanto indicato nella comunicazione Ottana e ai sensi del comma 63.12, il corrispettivo di reintegrazione *ex* comma 63.13 è erogato all'utente se di segno positivo, mentre è pagato dall'utente a Terna nel caso in cui assuma segno negativo;

- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per gli anni 2018 e 2019 presentata da OTTANA, con la comunicazione Ottana, per l'impianto Ottana Biopower;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna e ad OTTANA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni